

La nuova fiscalità della Riforma Sport

NUOVI CONFINI TRA PASSATO E PRESENTE

Roma, 22 Marzo 2024

Indice

- *Inquadramento fiscale dei lavoratori sportivi ante Riforma*
- *La nuova fiscalità dei lavoratori sportivi: le nuove soglie di esenzione*
- *I premi sportivi e trattamento fiscale*
- *Il trattamento economico dei volontari sportivi alla luce della riforma*
- *Le figure ibride tra lavoratori e volontari sportivi e relativo trattamento fiscale*
 - *Direttori di gara*
 - *Dipendenti pubblici*





INQUADRAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI

QUADRO ANTE RIFORMA



Inquadramento dei lavoratori sportivi

Con la **riforma dello Sport** si introduce, per la prima volta, una disciplina organica sotto il profilo giuridico, fiscale e previdenziale per chi lavora nell'ambito sportivo dilettantistico.

- Si tratta di una delle principali novità del **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36** attuativo della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86, nel precipuo scopo di riconoscere il **principio di specificità dello sport** e il rapporto di lavoro sportivo, nonché individuare la figura del lavoratore sportivo, definendone anche la **relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale**.



Inquadramento *ante* riforma

La normativa previgente alla riforma non recava alcuna disciplina sostanziale in ambito dilettantistico e l'unico riferimento legislativo poteva rinvenirsi, per esclusione, ai sensi della Legge n. 91/1981, che disciplina la diversa fattispecie del lavoratore sportivo professionista.

- Con riguardo al trattamento di chi effettuava collaborazioni sportive in ambito dilettantistico, la **norma di riferimento era di natura fiscale** e costituita dall'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.



Inquadramento *ante* riforma

In particolare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., si prevedeva l'inclusione tra i redditi diversi per *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati [...] nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"*.

In sostanza, a chi collaborava nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica in favore di enti sportivi, era consentito attribuire somme qualificabili come **redditi diversi** che, entro la soglia dei 10mila euro, erano fiscalmente neutrali ai sensi dell'art. 69, comma 2, del T.U.I.R.



Inquadramento *ante* riforma per lavoratori sportivi

PRIMA DELLA RIFORMA SPORT

- compensi annui < 10.000 euro = esenzione INPS e IRPEF
- nessuna agevolazione IRAP



Le modifiche all'art. 67 del TUIR

La riforma dello Sport ha modificato completamente l'assetto previgente **eliminando completamente il riferimento allo Sport dilettantistico** dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (Cfr. Art. 52, co. 2-*bis* D.lgs. 36/21).

- NB. Questa disciplina di favore che prevede una soglia di esenzione IRPEF entro i 10.000 euro annui continua a trovare applicazione per i compensi derivanti a direttori artistici e collaboratori tecnici di associazioni corali, musicali e filodrammatiche. Su quest'aspetto si assiste ad un diverso trattamento rispetto alle ASD/SSD; a differenza di quanto accade invece per la fiscalità posto che le associazioni corali e filodrammatiche, in questa fase transitoria, continuano a beneficiare delle stesse disposizioni fiscali di favore di ASD e SSD (cfr. rinvio art. 2, comma 31, L. 350/2003).

Segue tabella



Le modifiche all'art. 67 del TUIR

ART. 67, COMMA 1, LETT. M) TUIR

Formulazione <i>ante</i> riforma	Formulazione <i>post</i> riforma
le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche





LA NUOVA FISCALITÀ DEI LAVORATORI SPORTIVI



Inquadramento *post* riforma per lavoratori sportivi

DIVERSE SOGLIE DI ESENZIONE

- compensi annui < 5.000 euro = esenzione INPS e IRPEF

al superamento, scattano gli oneri contributivi (dimezzamento al 50%
delle aliquote fino al 2027)

- compensi annui < 15.000 euro = esenzione IRPEF
- compensi annui < 85.000 euro = esenzione IRAP



La nuova fiscalità del lavoro sportivo

L'art. 36 definisce infine il **trattamento tributario** da applicare in ambito sportivo, facendo salva l'applicazione delle norme del TUIR per quanto non regolato dal D.lgs. n. 36/2021.

In particolare, viene **dimezzata** – **da 10.000 a 5.000 euro annui** – la **soglia entro la quale la retribuzione del lavoratore sportivo non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali.**

Ai fini IRAP, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi **inferiori all'importo annuo di 85.000 euro** non concorrono alla determinazione della base imponibile (art. 36, comma 6, d.lgs. 36/2021).



Solo ai fini fiscali, la soglia di esenzione è fissata in **15.000 euro annui**. Al superamento, il reddito del lavoratore sportivo sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote ma solo per la parte eccedente tale importo secondo il regime fiscale applicato:

- se **forfettario** applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l'imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva;
- se **ordinario** applicando le ordinarie aliquote fiscali.

Esempio

Se il lavoratore sportivo percepisce compensi annui pari a 30.000 euro, le imposte saranno assolte **solo sui 15.000 euro eccedenti la soglia**.



Inquadramento lavoratori sportivi

14

LAVORO SPORTIVO	FISCO	PREVIDENZA
Compensi fino a 5.000 euro annui	NO	NO
Compensi da 5.001 a 15.000 euro annui	NO	SI
Compensi oltre 15.000 euro annui	SI, per la parte eccedente i 15.000 euro annui	SI, per la parte eccedente i 5.000 euro annui



Lavoratore autonomo sportivo con P.IVA

15

Per i lavoratori autonomi sportivi, l'apertura della P.IVA va valutata in considerazione dell'accesso al **regime forfetario degli autonomi di cui alla L. 190/2014**.

L'accesso a quest'ultimo regime consentirebbe di cumulare l'esenzione entro i 15.000 euro con la determinazione agevolata del reddito (i.e. applicazione di coefficienti di redditività) e tassazione ridotta al 15 % o 5 % sulla parte eccedente.

Attenzione, tuttavia, alle **cause di esclusione dal regime forfetario**:

Art. 1, comma 57 L. 190/14: d-ter) *i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.*



Lavoratore autonomo sportivo con P.IVA

16

Il regime forfettario è stato modificato dall'articolo 1, comma 54 della Legge del 29 dicembre 2022, numero 197 (Legge di Bilancio 2023), che ha innalzato il limite di ricavi o compensi da 65.000 euro a **85.000 euro**.

REQUISITI DI ACCESSO	
Ricavi o compensi	Spese per lavoro dipendente
Non superiori a 85.000 euro nell'anno precedente	Non superiori a 20.000 euro nell'anno precedente



Regime forfetario: vantaggi fiscali

17

Non addebita l'IVA in fattura (aspetto non trascurabile ove, come spesso accade, nel mondo dello sport per l'associazione o società sportiva dilettantistica, l'Iva sugli acquisti non può essere portata in detrazione e rappresenta, quindi, un onere aggiuntivo del 22%);

Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- a. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- b. l'attività da intraprendere **non costituisce**, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra precedentemente svolta** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- c. se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime



Regime forfetario: agevolazioni

18

Al riguardo, secondo l'Agenzia delle Entrate, la “mera prosecuzione” è ravvisabile ove la nuova attività e quella precedente presentano **il medesimo contenuto economico** e, contemporaneamente, si fondano **sulla stessa organizzazione** di mezzi necessari per lo svolgimento (Circ. 8/2001, Circ. 59/2001, Circ. 17/2012).

Resta fermo che la possibilità di usufruire dell'imposta sostitutiva al 5% deve sempre essere valutata in concreto, sotto il profilo sostanziale.



Regime forfetario: agevolazioni

19

Altro aspetto da chiarire è se alla **“nuova partita IVA”** aperta dal lavoratore sportivo che in precedenza svolgeva la stessa attività come “collaboratore sportivo” (anche a favore dello stesso committente) ai sensi dell’art. 67 lett. m) del T.U.I.R. **può applicarsi per i primi 5 anni l’aliquota ridotta del 5 % prevista per le nuove attività produttive.**

L’inquadramento tra i redditi diversi delle somme fino a ora percepite dallo sportivo dilettante consentirebbe di applicare per i primi 5 anni l’aliquota ridotta del 5 % tenuto anche conto che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività precedente, la circostanza di aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali non impedisce l’accesso al regime, in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa. (Circolare 30 maggio 2012 n° 17).



Le nuove soglie di esenzione: il calcolo

20

In merito alle modalità di calcolo delle soglie, va precisato che:

- **Sotto il profilo fiscale**, nel calcolo del *plafond* si considerano **anche i compensi sportivi erogati dal 1 gennaio al 30 giugno 2023** assoggettati all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (art. 51, comma 1-bis, Dlgs 36/2021, come modificato dal Dlgs 198/2022).
- **Sotto il profilo previdenziale**, concorrono all'obbligo contributivo **solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023.**

Non si dà luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro iniziati prima del 1° luglio 2023 e inquadrati ex art. 67, co. 1, lettera m) TUIR. In sostanza, sono fatti salvi gli effetti di quei rapporti inquadrati come redditi diversi che, fino a luglio scorso, beneficiavano di regimi di esenzione fiscale, entro determinati limiti fissati dall'art. 69 del TUIR, e previdenziale. Sul punto arriva anche il chiarimento dell'INPS che, per evitare possibili equivoci, precisa che tale previsione non produce effetti in relazione ai rapporti di lavoro che alla data del 1° luglio 2023 risultino diversamente riqualeficati a seguito di accertamento ispettivo o di pronuncia giudiziale passata in giudicato.



La riforma dello Sport riconosce che l'attività sportiva può essere oggetto anche di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. In quest'ultima ipotesi, indipendentemente dal regime tributario applicato (ordinario o forfettario), la riforma riconosce la spettanza delle agevolazioni fiscali sopra illustrate previste dal comma 6 dell'articolo 36 d.lgs. 36/2021, nonché di quelle previdenziali, commi 8-bis e 8-ter, del precedente articolo 35.

- Tuttavia i suddetti benefici spettano **esclusivamente per quelle attività svolte da lavoratori sportivi** (atleti, allenatori, istruttori ecc.), *"a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo"*, con esclusione di ogni altra prestazione resa a favore di soggetti privati non tesserati o datori di lavoro diversi da quelli espressamente menzionati dalla norma.
- Questo determina aggravii applicativi per la necessità di distinguere le prestazioni sportive rispetto a quelle che sono escluse dalle agevolazioni della riforma dello Sport.



- Il nuovo regime determina un aggravio di oneri e costi rispetto al passato per coloro che produrranno un **reddito tra i 5 e i 10 mila euro annui**. Se prima della riforma tali soggetti non erano chiamati a nessun contributo previdenziale, con il decreto la situazione cambia determinando un importante effetto disincentivante nell'attività lavorativa oltre tale il limite.
- A questo si aggiunga che in nessun caso il carico contributivo che scaturisce dalla riforma sarà in grado di “correggere” gli effetti distorsivi per coloro che nel corso del tempo hanno svolto solo ed esclusivamente attività di lavoro sportivo. Al riguardo è dunque opportuno un intervento del legislatore volto ad evitare un'inutile complicazione legata al **disallineamento delle soglie di esenzione**.



Aspetti da chiarire: il lavoro occasionale

23

La riforma dello Sport, come da ultimo novellata, include espressamente il lavoro occasionale tra le fattispecie ammissibili in tema di lavoro sportivo:

«Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.»

Come ammesso anche da INPS, si ammettono nel sistema sportivo dilettantistico le seguenti fattispecie:

- **prestazioni occasionali** art. 54-bis D.L. 50/2017 (Prest.O);
- **lavoro autonomo occasionale** articolo 2222 c.c.



La disciplina ordinaria, ai sensi dell'art. 25, DPR 600/73, prevede che *"sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente"* si applichi la **ritenuta d'acconto del 20% da parte del committente**.

- Inoltre, per coloro che esercitano prestazioni di lavoro occasionale autonomo per le quali percepiscono un **reddito superiore a 5.000 euro annui** sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS e a versare la relativa contribuzione.



Rispetto alla formulazione originaria che non contemplava il lavoro occasionale, la riforma dello Sport ha inteso regolamentare con una disposizione *ad hoc* coloro che svolgono attività di lavoro sportivo in via non abituale.

In questo caso il legislatore ha previsto un rinvio alla normativa vigente, che tuttavia si innesta e va coordinata con quella speciale della riforma sport.

TRATTAMENTO FISCALE

Con la nuova soglia di esenzione fiscale entro i 15.000, applicabile ad ogni tipo di rapporto di lavoro sportivo (subordinato o autonomo in tutte le sue forme), si pone il tema, nel caso del lavoro autonomo occasionale, di determinare l'importo su cui applicare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73.



Aspetti da chiarire: il lavoro occasionale

Al riguardo, tenuto conto che l'art. 36, comma 6, Dlgs 36/21, prevede che i compensi fino ad euro 15.000 non costituiscono base imponibile ai fini fiscali sono esclusi dall'imposta, si ritiene che anche per i lavoratori occasionali, **fino a tale limite non dovrà essere applicata alcuna ritenuta**, che invece sarà applicata sulla parte del compenso eccedente la soglia di esenzione. In ogni caso il percipiente dovrà all'atto del pagamento certificare che l'importo percepito non superi la soglia di esenzione. Resta applicabile, in caso di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, l'esclusione da ritenuta d'acconto per compensi di importo inferiore ad euro 25,82, ai sensi dell'art. 25, comma 3, DPR 600/73, a condizione che non costituiscano acconto di maggiori compensi.





IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI SPORTIVI



Il trattamento fiscale dei premi sportivi

28

La riforma dello Sport è intervenuta anche con riguardo alla tassazione dei premi sportivi, prevedendo che:

«Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» (art. 36, comma 6-quater Dlgs 36/21).



Il trattamento fiscale dei premi sportivi

29

A norma dell'articolo 30, secondo comma, del citato d.P.R., l'**aliquota della ritenuta** sui premi e sulle vincite è stabilita nel **20 %** sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe.



- Dal 1° luglio 2023 è infatti venuta meno la previsione del TUIR che assoggettava anche i premi nel regime di esenzione fiscale entro la soglia dei 10mila euro annui (art. 67, comma 1, lett. m) TUIR).

Trova ad oggi applicazione la disposizione del Dlgs 36/2021 che, rinviando al dPR 600/73, prevede applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta pari al 20% nelle seguenti ipotesi:

- deve trattarsi di somme versate a titolo di premio nei confronti di
- **propri tesserati**, in qualità di **atleti e tecnici** che operano nell'area del dilettantismo;
- per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, da parte di
- CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD.



- I **premi sportivi** sono **compatibili** con l'esercizio della prestazione volontaria, anche da parte dei pubblici dipendenti e con lo svolgimento di prestazioni nell'ambito del lavoro sportivo, senza che questo incida sul *plafond* delle due soglie di esenzione previste dalla normativa dello Sport, vale a dire la soglia di esenzione totale INPS e IRPEF (fino a euro 5.000 euro) e quella ai soli fini IRPEF (fino a euro 15.000 euro).
- A differenza del compenso, la cui erogazione è condizionata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, il **premio è condizionato dal raggiungimento di determinati obiettivi** e, per tale ragione, assume natura aleatoria, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa non garantisce l'erogazione del premio. La norma mirerebbe dunque ad attribuire agli emolumenti condizionati dal raggiungimento di obiettivi sportivi una natura differente da quella retributiva, slegata dal compenso.



Il trattamento fiscale dei premi sportivi

32

In quest'ipotesi, il **premio corrisposto, anche in presenza di un contratto di lavoro sportivo tra l'atleta o il tecnico** e il soggetto erogante, dovrà essere assoggettato a ritenuta a titolo di imposta e non concorre alla base imponibile del reddito del percipiente.

Nel caso di premi erogati dalla F.I.S.E. in occasione di manifestazioni sportive ippiche, resta invece applicabile la ritenuta con aliquota del 4% (anziché al 20%) come prevista dall'art. 5 del D.L. 417/1991, non abrogata dal D.lgs. 36/21.





I VOLONTARI SPORTIVI E NUOVO INQUADRAMENTO NELL'AMBITO DELLA RIFORMA



I volontari sportivi nell'ambito della riforma

34

Con la riforma dello Sport la figura del volontario prende il posto dell'amatore sportivo; soggetto quest'ultimo particolarmente controverso dato che si poneva a metà strada tra il lavoratore sportivo e il volontario del Terzo settore.

La nuova disciplina di riforma fornisce una puntuale definizione su chi si intende per «**volontario sportivo**»: coloro che *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:*

- *in modo personale, spontaneo e gratuito,*
- *senza fini di lucro, neanche indiretti,*
- *esclusivamente con finalità amatoriali”*

(art. 29, D.lgs. 36/2021).



I volontari sportivi nell'ambito della riforma

35

Al pari di quanto previsto per il lavoro sportivo, le prestazioni di volontariato sportivo prevedono specifiche **indicazioni sotto il profilo soggettivo**, oltreché oggettivo. L'art. 29, comma 1 del DLgs. 36/20212 stabilisce infatti che possono avvalersi di volontari sportivi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali i seguenti soggetti:

- ASD e SSD;
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Discipline sportive Associate;
- Enti di Promozione Sportiva;
- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- CIP (Comitato Paralimpico Internazionale);
- Sport e salute S.p.A.



Aspetti in comune con la disciplina del CTS

Al pari del Codice del Terzo settore, il legislatore della riforma dello Sport prevede:

- una nozione in positivo della figura del **volontario** e le attività da esso esercitabili come definita al citato art. 29 D.lgs. 36/21.
- **principio di incompatibilità tra le prestazioni di volontariato e qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività.
- **divieto di remunerazione** il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta.



Aspetti in comune con la disciplina del CTS: obbligo assicurativo

Per i volontari sportivi si prevede l'**obbligo di assicurazione** per la responsabilità civile verso i terzi.

In questo contesto il legislatore della riforma prevede rinvio all'art. 18, comma 2 Codice del Terzo settore che, con DM 6 ottobre 2021, individua meccanismi assicurativi semplificati per i volontari degli ETS.

In dettaglio, si prevede la possibilità di stipulare polizza in forma collettiva o numerica che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi.



Aspetti in comune con la disciplina del CTS: obbligo assicurativo

Nel sistema sportivo, a differenza del Codice del Terzo settore, non si prevede allo stato attuale l'obbligo per gli enti sportivi dilettantistici di tenuta del **registro dei volontari sportivi**.

Si ritiene tuttavia comunque opportuna l'iscrizione dei volontari sportivi in un apposito registro, alla luce del richiamo operato dal citato art. 29 del D.lgs. 36/2021 alle modalità assicurative di cui all'art. 18, co. 2 del D.lgs. 117/2017 che come anticipato prevedono, anche ai fini assicurativi, la tenuta dell'apposito registro dei volontari con le modalità di cui al D.M. 6 ottobre 2021.



Peculiarità rispetto alla disciplina del CTS

39

La riforma dello Sport fornisce indicazione anche delle prestazioni oggetto di volontariato sportivo. In particolare si specifica che ***“le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”***.

In sostanza, si rientra nell’ambito del volontariato qualora vi sia:

1. partecipazione alle attività di promozione dello sport in modo personale, spontaneo e gratuito, in assenza di qualsivoglia retribuzione (con possibilità di rimborso esclusivamente delle spese documentate, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza);
2. svolgimento, con le suddette modalità gratuite, attività sportiva (e/o attività di formazione, didattica e preparazione).



Peculiarità rispetto alla disciplina del CTS

40

Una conferma in tal senso arriva anche dai recenti orientamenti di prassi di CONI e Ministero per lo Sport in materia di incompatibilità con l'attività di volontariato sportivo prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 36/21 (cfr. Nota Min. lavoro 11.1.2024° Nota CONI 1.2024), al fine di chiarire se in tale categoria di volontari sportivi possano rientrare amministratori e componenti degli organi sociali degli enti, ove svolgano a titolo gratuito le attività direttamente connesse alla carica elettiva.



Peculiarità rispetto alla disciplina del CTS

41

In particolare, si è precisato che l'attività di Presidente o consigliere difficilmente è paragonabile a quella spontanea svolta dal volontario in senso stretto, nel presupposto che:

- il vincolo che lega il componente della carica sociale alla propria associazione è relativo, non ad una attività volontaristica, ma ad un mandato elettivo conferito dall'assemblea dei soci a norma di statuto, che seppur svolto a titolo gratuito, presuppone precisi obblighi gestionali e amministrativi.
- le prestazioni rilevanti per la qualifica di volontario sono solo quelle rientranti nelle mansioni sportive ricomprese nell'art. 25 del D.lgs. 36/21, sempreché svolte a titolo gratuito, in via spontanea e senza fini di lucro. Ove tali prestazioni siano svolte a titolo di volontariato fanno scattare il vincolo della incompatibilità con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, sportivo e non, retribuito, con il proprio ente.



Retribuzione e rimborso spese

Con il decreto correttivo del 5 ottobre 2022, n. 163, il legislatore ha introdotto dei **paletti** alla figura del volontario, in linea con quelli del Terzo settore, **escludendo una volta per tutte la possibilità per tali soggetti di percepire delle remunerazioni, anche occasionale, e rimborsi spesa forfettari.**

Si riconosce la sola spettanza del **rimborso per spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo.



Retribuzione e rimborso spese

Il decreto correttivo-bis, riprendendo quanto già previsto dal CTS, ha introdotto un limite massimo pari a **150 euro mensili** di rimborso spesa per il volontario sportivo a fronte di un apposita **autocertificazione** resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Il limite dei 150 euro mensili si riferisce alle spese autocertificate e non costituisce, dunque, limite relativo al totale delle spese rimborsabili. In ogni caso, per quanto riguarda il rimborso ai volontari va precisato che:

- lo stesso afferisce a specifiche tipologie di spese espressamente previste dal legislatore, quali quelle documentate relative al **vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza**.
- spetta all'organo sociale competente dell'ente deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.





LE FIGURE IBRIDE TRA VOLONTARIATO E LAVORO SPORTIVO



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

Tra le novità recate dal correttivo-bis una specifica disciplina è dettata per i **direttori di gara** e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive**.

Il loro reclutamento, formazione e designazione – come precisato dal legislatore – spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dotate di autonomia operativa.



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

In via generale, la riforma dello Sport prevede che:

- Per questi soggetti, per ogni singola prestazione, è sufficiente la **comunicazione o designazione** della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.
- Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti previsti dalla disciplina dei volontari sportivi, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute.



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

In quest'ipotesi, si specifica che i rimborsi a tali figure possono essere riconosciuti:

- anche all'interno del proprio Comune di residenza (a differenza di quanto previsto, invece, nella disciplina generale del volontariato sportivo);
- in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di Promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.A;
- entro i limiti dell'articolo 29, comma 2, d.lgs. 36/2021 (i.e. **150 euro mensili**).



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

Ne deriva che, laddove i rimborsi spese forfetari superino i limiti dei 150 euro mensili (di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021), la prestazione **non** è riconducibile nell'ambito del volontariato sportivo; pertanto occorrerà valutare con attenzione quale sia l'inquadramento giuridico del rapporto con l'ente sportivo, nell'ambito delle tipologie previste dalla normativa.

A seconda delle modalità di svolgimento, l'attività resa dal direttore/giudice di gara potrebbe rientrare nell'ambito della co.co.co.: va in ogni caso segnalata la presenza di peculiarità che potrebbero distinguere queste mansioni rispetto ad altre afferenti al preparatore atletico o allenatore sportivo. Per questa ragione, nell'ambito della co.co.co. si potrebbe valutare l'opportunità di inquadrare un rapporto contrattuale che possa tener conto di alcuni aspetti variabili, dove il compenso sia parametrato ad alcuni indici oggettivi, quale, a mero titolo esemplificativo, il costo chilometrico sostenuto per lo svolgimento dell'attività.



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

Al superamento, quindi, dei limiti dei 150 euro mensili il direttore o giudice di gara che rientra nell'ambito del lavoro sportivo può accedere alla fiscalità di vantaggio.

Prova ne è quanto previsto espressamente dalla riforma che esclude l'applicazione delle soglie di esenzione per i compensi sportivi entro i 15.000 euro solo per coloro che operano nel settore professionistico:

«Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.» (art. 25, comma 6-bis, Dlgs 36/2021).



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

L'inquadramento in una fattispecie o in un'altra non è automatico, tantomeno gli adempimenti previsti per queste tipologie di soggetti possono assumere rilevanza ai fini della riconduzione di queste prestazioni in un ambito piuttosto che in un altro. Resta pertanto fermo che, al ricorrere dei presupposti, le prestazioni sportive possono rientrare nell'ambito del lavoro subordinato o autonomo, anche **occasionale**, secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente (art. 25, comma 3-bis, d.lgs. 36/2021).

Su quest'ultimo punto va precisato che non esistono parametri normativi che indichino l'importo massimo del corrispettivo o del compenso tale da definire occasionale o meno l'attività, così come non è contemplato il numero di prestazioni svolte ovvero la loro durata, entro cui è configurabile un'attività occasionale. Ne deriva, pertanto, che il carattere occasionale o abituale della prestazione deve essere individuato esaminando la fattispecie in concreto, valutando la natura e le caratteristiche dell'attività esercitata.



Direttori e giudici di gara: modalità semplificate di comunicazione del rapporto

Sotto il profilo degli adempimenti, per i direttori di gara e soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (ivi inclusi gli arbitri), si specifica che:

- le **comunicazioni al centro per l'impiego** sono effettuate dagli Organismi sportivi affilianti competenti, o direttamente dalle proprie affiliate, se così previsto, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre solare;
- **entro 10 giorni dalle singole manifestazioni**, l'Organismo competente provvede, direttamente dalle proprie affiliate, se così previsto, alla **comunicazione direttamente nel RNASD**, dando evidenza dei soggetti convocati e dei relativi compensi, con la precisazione che la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), INPS e INAIL in tempo reale;



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i direttori e giudici di gara

52

- l'iscrizione nel **Libro Unico del Lavoro** (LUL, di cui all'art. 39, d.l. 112/2008) può **avvenire in un'unica soluzione**, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, **entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento**, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (art. 25, comma 6-ter, d.lgs. 36/2021, come novellato ai sensi dell'art. 1, comma 17, lett. e), d.lgs. 120/2023).





LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIPENDENTI PUBBLICI



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i dipendenti pubblici - volontari

Tra le novità recate dal decreto correttivo-bis rientra anche la disciplina prevista per i dipendenti pubblici:

- I dipendenti pubblici possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività, previa **comunicazione** all'amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (di cui all'art. 29, D.lgs. 36/2021).
- In quest'ipotesi, la loro attività è resa a titolo **gratuito** e **spontaneo**, purché fuori dall'orario di lavoro e dagli obblighi di servizio.



La nuova disciplina del lavoro sportivo: i dipendenti pubblici - lavoratori

Qualora l'attività dei dipendenti pubblici rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla fase di parametri fissati con apposito decreto. Se, decorso il termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi accordata (**silenzio assenso**).

- Il dipendente pubblico può assumere la qualità di lavoratore sportivo, purché l'attività sia resa fuori da orario di lavoro e obblighi di servizio. In tal caso, si applica la disciplina di favore fiscale e previdenziale prevista per i lavoratori sportivi.
- I dipendenti pubblici che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i **premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive**, ai sensi dell'articolo 36, co. 6-quater, D.lgs. 37/21.



Il DM recante i parametri per l'autorizzazione

Con comunicato stampa del 14 novembre scorso, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha reso noto la firma decreto recante parametri per il rilascio dell'autorizzazione, in attuazione delle previsioni della riforma di cui all'art. 25, comma 6, Dlgs 36/21.

Due sono, in particolare, le condizioni richieste per il rilascio del nulla osta e che debbono sussistere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo:

- assenza di cause di incompatibilità di diritto;
- insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'impiego nell'ambito della PA.

È necessario che la prestazione di lavoro sportivo sia resa senza compromettere l'efficienza del servizio pubblico nè l'indipendenza del lavoratore.



Il DM recante i parametri per l'autorizzazione

Per i dipendenti pubblici full time la prestazione di lavoro sportivo **non deve essere prevalente**, con riguardo a tempo e durata.

In sostanza, è vietato al dipendente il lavoro sportivo ove lo impegni per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Ultimo aspetto riguarda, poi, le esclusioni.

La disciplina del citato DM **non si applica** al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato ove l'attività sportiva è resa in quanto militari, nonché a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato. Quest'ultimi possono infatti essere autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza, ove richiesto da CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate.



Grazie per la vostra attenzione

Avv. Gabriele Sepio



e-IUS

Sede Legale: Roma - Via dei Redentoristi 9

Sito Web: www.e-ius.it

E-mail: info@e-ius.it

Tel. 06 89131373